

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 45/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 45/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	2
2002/C 45/03	Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ⁽¹⁾	3
2002/C 45/04	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	6
2002/C 45/05	Revoca dell'ordinanza danese relativa all'utilizzazione dei diritti di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società	7
	<i>II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
2002/C 45/06	Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 45/07	Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> C 45 E	13
	Commissione	
2002/C 45/08	Invito a presentare proposte in campo ambientale	14

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**18 febbraio 2002***(2002/C 45/01)*

1 euro	=	7,4297	corone danesi
	=	9,1955	corone svedesi
	=	0,6098	sterline inglesi
	=	0,8715	dollari USA
	=	1,3862	dollari canadesi
	=	115,68	yen giapponesi
	=	1,4804	franchi svizzeri
	=	7,7475	corone norvegesi
	=	87,93	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,684	dollari australiani
	=	2,0625	dollari neozelandesi
	=	9,9743	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 45/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 15.1.2002

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: N 553/01

Titolo: Aiuto alla promozione di fonti di energia rinnovabili in Irlanda

Obiettivo: Ambiente — Produzione di elettricità verde

Fondamento giuridico: Electricity Regulation Act 1999

Stanziamento: Aiuto al funzionamento destinato a compensare i sovraccosti della produzione di 500 MW di elettricità verde in Irlanda mediante contratti a prezzo garantito della durata di 15 anni aggiudicati in base a procedure di gara aperte

Durata: Dopo il 2002 non verrà effettuato alcun invito a presentare offerte. I contratti avranno una durata di 15 anni o, comunque, non oltre il 2019

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.1.2002

Stato membro: Germania (Turingia)

N. dell'aiuto: N 557/01

Obiettivo: Modifica del regime di aiuti in favore di organismi di ricerca vicini all'industria

Fondamento giuridico: Richtlinien zur Förderung wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen des Landes Thüringen

Stanziamento: 45 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

Intensità ponderata:

- 50 % massimo per i nuovi istituti di ricerca (20 % ricerca industriale, 80 % attività di sviluppo precompetitive)
- 70 % massimo per la ricerca fondamentale (25 %), ricerca industriale (45 %) e attività di sviluppo precompetitive (30 %)
- 40 % massimo per le attività di sviluppo precompetitive

Durata: Fino al 31 dicembre 2005

Altre informazioni: Il regime è stato inizialmente autorizzato dalla Commissione per il periodo 1997-2002 (GU C 130 del 1998 e GU C 351 del 1998)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 20.12.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 649/01

Titolo: Sussidi per le infrastrutture di trasporto merci

Obiettivo: Incoraggiare le imprese di trasporto a ritirare gli autoveicoli pesanti dalla strada aiutandole ad investire in infrastrutture di trasporto marittimo costiero/a corto raggio

Fondamento giuridico: For the extension to coastal/short sea shipping, Transport Act 2000, Section 272. In Scotland, Section 71 of the Transport Act 2001

Stanziamento:

2001/2002: 12,8 milioni di GBP

2002/2003: 22,3 milioni di GBP

2003/2004: 14,6 milioni di GBP

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % del costo complessivo del progetto sarà destinato alla realizzazione di infrastrutture accessibili, secondo condizioni non discriminatorie, a tutti gli operatori attuali e potenziali. Quando l'accesso alle infrastrutture è limitato ad uno o più operatori specifici, la scelta di tali operatori avverrà in base ad una procedura di aggiudicazione pubblica e secondo criteri trasparenti, equi e non discriminatori

Durata: 10 anni, relazioni annuali standard preciseranno gli aiuti effettivamente versati e i vantaggi ottenuti sul piano ambientale

Altre informazioni: Il progetto del porto di Rosyth è stato notificato alla Commissione ed è stata effettuata una specifica valutazione dell'aiuto per le infrastrutture di trasporto merci

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese

(2002/C 45/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INTRODUZIONE

1. La presente comunicazione riguarda le intese segrete tra due o più concorrenti volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d'appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni. Tali pratiche sono tra le più gravi restrizioni della concorrenza di cui la Commissione sia chiamata ad occuparsi e in definitiva producono aumenti dei prezzi e riducono la scelta dei consumatori. Dette pratiche sono altresì nefaste per l'industria comunitaria.
2. Nel limitare artificiosamente la concorrenza che normalmente esisterebbe tra loro, le imprese interessate si sottraggono proprio a quegli stimoli che le indurrebbero ad innovare, sia in termini di sviluppo dei prodotti, sia in termini d'introduzione di processi produttivi più efficienti. Dette pratiche provocano inoltre un rincaro delle materie prime e dei componenti che le imprese comunitarie acquistano da tali produttori. A lungo termine, esse indeboliscono la competitività e hanno un effetto negativo sull'occupazione.
3. La Commissione è consapevole del fatto che alcune imprese aderenti a simili intese illegali, pur volendo porre fine alla loro partecipazione e informare la Commissione dell'esistenza dell'intesa, ne sono dissuase dalle ammende elevate cui sono potenzialmente esposte. Al fine di chiarire la propria posizione in questo tipo di situazioni, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese ⁽¹⁾, in appresso «la comunicazione del 1996».
4. La Commissione ha ritenuto che sia nell'interesse della Comunità accordare un trattamento favorevole alle imprese che offrono la loro cooperazione. Il vantaggio che i consumatori e i cittadini traggono dalla certezza che le intese segrete siano scoperte e sanzionate è primario rispetto all'interesse d'infliggere sanzioni pecuniarie alle imprese che consentono alla Commissione di scoprire e vietare pratiche di questo tipo.
5. Nella comunicazione del 1996, la Commissione annunciava che avrebbe esaminato l'opportunità di modificare la comunicazione sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Dopo cinque anni di applicazione, la Commissione dispone ora dell'esperienza necessaria per modificare la sua politica in materia. Se la validità dei principi alla base della comunicazione è stata confermata, l'esperienza ha rivelato che l'efficacia della comunicazione risulterebbe accresciuta da una maggiore trasparenza e certezza delle condizioni previste per una riduzione delle ammende. Analogamente, anche una corrispondenza più stretta tra l'entità della riduzione delle ammende e il valore del contributo di un'impresa all'accertamento dell'esistenza dell'infrazione potrebbe aumentare tale efficacia. La presente comunicazione affronta tali questioni.
6. La Commissione ritiene che la collaborazione di un'impresa alla scoperta di un caso d'intesa abbia un valore intrinseco. Un contributo decisivo all'avvio di un'indagine o alla constatazione di un'infrazione può giustificare la concessione all'impresa in questione di un'immunità dalle ammende, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni supplementari.
7. Inoltre, la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un'ammenda da parte della Commissione. Ogni riduzione di un'ammenda deve corrispondere all'effettivo contributo fornito da un'impresa, in termini di qualità e di tempi dell'intervento, alla constatazione dell'infrazione da parte della Commissione. Le riduzioni devono essere limitate alle imprese che forniscono alla Commissione prove che presentano un valore aggiunto significativo rispetto a quelle già in suo possesso.

A. IMMUNITÀ DALLE AMMENDE

8. La Commissione concederà ad un'impresa l'immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:
 - a) l'impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 ⁽²⁾ in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppure
 - b) l'impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE ⁽³⁾ in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità.
9. L'immunità in virtù del punto 8, lettera a), è concessa solo alla condizione che la Commissione non disponga, al momento della presentazione degli elementi di prova, di elementi sufficienti per adottare una decisione ai fini di un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione alla presunta intesa.
10. L'immunità in virtù del punto 8, lettera b), è concessa solo alle seguenti condizioni cumulative: la Commissione, al momento della presentazione di questi elementi, non dispone di prove sufficienti per poter constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE in relazione alla presunta intesa, e, sempre riguardo ad essa, non è stata concessa a nessuna impresa un'immunità condizionale dalle ammende in virtù del punto 8, lettera a).

⁽²⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62 [o i regolamenti di procedura equivalenti: articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68; articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87].

⁽³⁾ Il riferimento, nel presente documento, all'articolo 81 del trattato CE copre anche l'articolo 53 dell'accordo SEE quale applicato dalla Commissione conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 56 dello stesso.

⁽¹⁾ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

11. Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un'immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l'impresa deve rimanere a disposizione della Commissione per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l'esistenza dei fatti in questione;
- b) l'impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;
- c) l'impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione.

PROCEDURA

12. Un'impresa che intenda presentare una richiesta di immunità dalle ammende deve contattare la direzione generale della Concorrenza. Qualora dovesse emergere che le condizioni di cui ai precedenti punti da 8 a 10, a seconda dei casi, non sono soddisfatte, l'impresa sarà immediatamente informata del fatto che per la presunta infrazione non può beneficiare dell'immunità dalle ammende.

13. Se, per una presunta infrazione, è possibile beneficiare dell'immunità dalle ammende, per soddisfare le condizioni di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, l'impresa può:

- a) fornire immediatamente alla Commissione tutti gli elementi di prova, riguardanti la presunta infrazione, di cui disponga al momento; oppure
- b) presentare in un primo tempo tali elementi di prova sotto forma di ipotesi, nel qual caso deve fornire una lista contenente una descrizione delle informazioni che intende divulgare in un secondo momento prestabilito. Tale lista deve riflettere con esattezza la natura e il contenuto degli elementi di prova, salvaguardando al tempo stesso il carattere ipotetico delle informazioni. Per illustrare la natura e il contenuto degli elementi di prova possono essere utilizzate copie espurgate dei documenti, eliminando cioè le informazioni sensibili.

14. La direzione generale della Concorrenza confermerà per iscritto il ricevimento della richiesta di immunità dalle ammende presentata dall'impresa e confermerà la data alla quale l'impresa ha trasmesso gli elementi di prova di cui al punto 13, lettera a), o alla quale ha presentato alla Commissione la lista di cui al punto 13, lettera b).

15. Una volta ricevuti gli elementi di prova presentati dall'impresa in virtù del punto 13, lettera a), e una volta verificato

che essa soddisfa le condizioni di cui ai precedenti punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, la Commissione accorda per iscritto all'impresa un'immunità condizionale dalle ammende.

16. In alternativa, la Commissione verificherà che la natura e il contenuto degli elementi di prova descritti nella lista di cui al punto 13, lettera b), soddisfino le condizioni stabilite ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi, e ne informerà di conseguenza l'impresa. Dopo la divulgazione degli elementi di prova entro la data convenuta, e dopo aver accertato che essi corrispondono alla descrizione fornita nell'elenco, la Commissione accorda per iscritto all'impresa un'immunità condizionale dalle ammende.

17. Un'impresa che non soddisfi i requisiti di cui, a seconda dei casi, al punto 8, lettera a), o 8, lettera b), può ritirare gli elementi di prova rivelati ai fini della sua richiesta di immunità, oppure può chiedere alla Commissione di esaminarli ai sensi della sezione B della presente comunicazione. Ciò non impedisce alla Commissione di avvalersi dei suoi normali poteri di indagine per ottenere le informazioni.

18. La Commissione non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso una posizione su una richiesta già esistente in relazione alla stessa infrazione presunta.

19. Se al termine del procedimento amministrativo l'impresa risulta soddisfare le condizioni definite al precedente punto 11, la Commissione le accorda un'immunità dalle ammende nella decisione in questione.

B. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DI UN'AMMENDA

20. Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell'importo di un'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21. Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22. Il concetto di «valore aggiunto» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23. In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

- a) se gli elementi di prova forniti da un'impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;
- b) il livello della riduzione di cui un'impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all'importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:
 - Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50 %,
 - Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30 %,
 - Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20 %.

Al fine di definire il livello della riduzione all'interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell'entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall'impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un'impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un'incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti.

PROCEDURA

24. Un'impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda deve fornire alla Commissione elementi di prova sul cartello in questione.
25. L'impresa riceverà dalla direzione generale della Concorrenza un avviso di ricevimento attestante la data in cui gli elementi in questione sono stati presentati. La Commissione non prenderà in considerazione gli invii di elementi di prova effettuati da un'impresa che richieda una riduzione dell'importo dell'ammenda prima di aver preso una posizione su richieste già esistenti di immunità condizionale dalle ammende in relazione alla stessa infrazione presunta.
26. Se la Commissione giunge ad una conclusione preliminare secondo la quale gli elementi di prova trasmessi dall'im-

presa costituiscono un valore aggiunto ai sensi del punto 22, informa per iscritto l'impresa, al più tardi entro la data della notificazione della comunicazione degli addebiti, della propria intenzione di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda, compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito al punto 23, lettera b).

27. La Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata.

CONSIDERAZIONI GENERALI

28. Dal 14 febbraio 2002 la presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1996 per tutti i casi in cui nessuna impresa abbia contattato la Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto da tale comunicazione. La Commissione esaminerà l'opportunità di modificare la presente comunicazione sulla base dell'esperienza acquisita nella sua applicazione.
29. La Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell'esistenza di un'intesa.
30. Occorre precisare al riguardo che se, in una qualsiasi fase del procedimento amministrativo, viene meno una qualunque delle condizioni preliminari indicate, a seconda dei casi, nelle sezioni A o B, l'impresa di cui trattasi potrebbe non essere più ammessa a beneficiare del trattamento favorevole ivi previsto.
31. Conformemente alla prassi della Commissione, il fatto che un'impresa abbia cooperato con questa nel corso di un procedimento amministrativo sarà indicato in ogni decisione, in modo da spiegare le ragioni di un'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo. La concessione dell'immunità da un'ammenda o della riduzione del suo importo non sottrae l'impresa alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE.
32. La Commissione ritiene che in generale la divulgazione, in qualsiasi momento, di documenti ricevuti nel quadro della presente comunicazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
33. Qualsiasi dichiarazione scritta fatta alla Commissione in relazione alla presente comunicazione fa parte del fascicolo della Commissione, e non può essere divulgata né utilizzata a fini diversi dall'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2002/C 45/04)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione.

Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA DI UN DISCIPLINARE: ARTICOLO 9

1. **Denominazione registrata:** Beaufort
2. **Servizio competente dello Stato membro**

Institut national des appellations d'origine
138, avenue des Champs-Élysées
F-75008 Paris
Tél.: (33-1) 53 89 80 00
Fax: (33-1) 42 25 57 97

3. **Modifiche richieste**

— **sezione del disciplinare:**

- nome
- descrizione
- zona geografica
- prova dell'origine
- metodo di ottenimento
- legame
- etichettatura
- condizioni nazionali

— **modifiche:**

Metodo di ottenimento

Sono precisati alcuni elementi del metodo di ottenimento del «Beaufort». Le precisazioni riguardano la conservazione del latte, il latte utilizzato, il fatto che per il riscaldamento della cagliata si utilizza tradizionalmente una vasca in rame e il divieto di commercializzare con la denominazione il formaggio grattugiato.

Etichettatura

I formaggi «chalet d'alpage» sono identificati mediante una placca di caseina supplementare.

Condizioni nazionali:

Anziché: «Decreto 12 agosto 1993»,

leggi: «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Beaufort"».

4. **Data di ricevimento del fascicolo integrale:** 5 settembre 2001.

Revoca dell'ordinanza danese relativa all'utilizzazione dei diritti di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società

(2002/C 45/05)

Si prega di prendere atto che il governo danese ha deciso di revocare l'ordinanza danese n. 809 del 19 novembre 1998, modificata dall'ordinanza n. 734 del 20 agosto 2001, relativa all'esercizio dei diritti di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società.

L'ordinanza è stata applicata in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE.

Tale revoca ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa alla repressione del traffico illecito di droga in alto mare da parte delle amministrazioni doganali

(2002/C 45/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera d),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri ritengono che la cooperazione doganale costituisca una questione d'interesse comune che rientra nell'ambito della cooperazione prevista dal titolo VI del trattato,

DECIDE che è stabilita la convenzione, il cui testo figura in allegato, firmata in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri,

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

. . .

⁽¹⁾ GU C . . .

⁽²⁾ Parere reso il . . . (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

CONVENZIONE STABILITA DAL CONSIGLIO IN BASE ALL'ARTICOLO 34 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN ALTO MARE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea.

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967 e nella convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

TENENDO PRESENTE la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, in cui è tra l'altro contemplato il diritto di inseguimento, e la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, all'interno del territorio doganale della Comunità, compreso il mare territoriale e lo spazio aereo, e specialmente nei valichi di ingresso e uscita, della prevenzione, accertamento e repressione di violazioni doganali non solamente alla normativa comunitaria, ma anche alle legislazioni nazionali, e in particolare della lotta contro il contrabbando, compreso quello di sostanze stupefacenti e psicotrope.

CONSIDERANDO che a volte, nella lotta contro il traffico di droga, è necessario e efficace che l'azione delle dogane si svolga fuori del territorio doganale comunitario, particolarmente in alto mare.

CONSIDERANDO che l'aumento del traffico marittimo di sostanze stupefacenti e psicotrope costituisce una realtà che minaccia seriamente la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea.

CONSIDERANDO che, in base alle forme speciali di cooperazione istituite tra gli Stati membri dell'Unione europea sia all'interno degli stessi Stati membri sia nelle rispettive acque territoriali, i funzionari di uno Stato membro sono legittimati ad agire nel territorio di un altro Stato membro, a volte senza autorizzazione preventiva.

CONVINTE che sia necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali nella lotta contro il traffico di droga estendendo le possibilità di azione immediata e senza autorizzazione preventiva delle navi delle autorità competenti di uno Stato membro contro navi di un altro Stato membro, per motivi di urgenza, mentre attualmente non è possibile agire senza autorizzazione preventiva al di fuori delle acque territoriali,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) «Nave»: qualsiasi natante che opera in alto mare, idoneo al trasporto di cose e/o persone, compresi i veicoli a cuscino d'aria, le imbarcazioni senza dislocamento e i sommergibili.
- b) «Stato che effettua l'intervento»: lo Stato membro parte della presente convenzione che ha intrapreso un'azione ai sensi della presente convenzione contro una nave che batte bandiera di un altro Stato membro parte della presente convenzione o che sia ivi immatricolato.
- c) «Giurisdizione prioritaria»: il diritto di esercitare la giurisdizione spettante allo Stato membro di bandiera ad esclusione della giurisdizione dell'altro Stato in caso di giurisdizione concorrente di entrambi gli Stati membri parte della presente convenzione per quanto riguarda una violazione pertinente.
- d) «Violazione pertinente»: le violazioni di cui all'articolo 3.
- e) «Autorità doganali»: le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione doganale nonché le altre autorità designate come competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

A tal fine, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e al segretariato generale del Consiglio l'elenco delle autorità designate come competenti ai fini dell'applicazione della presente convenzione.

*Articolo 2***Scopo**

Le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea si prestano la massima cooperazione reciproca al fine di eliminare il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope via mare, conformemente al diritto internazionale del mare.

*Articolo 3***Violazioni**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché nel diritto nazionale siano classificati e sanzionati come violazioni i fatti perpetrati a bordo di navi o mediante qualsivoglia altra imbarcazione o natante che non siano esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione a norma dell'articolo 4, e che consistono nel possesso a fini di distribuzione, nel trasporto, trasbordo, deposito, vendita, fabbricazione o trasformazione di stupefacenti o sostanze psicotrope, conformemente alle definizioni contenute negli strumenti internazionali in materia.

*Articolo 4***Navi escluse dal campo di applicazione della convenzione**

Sono escluse dal campo di applicazione della presente convenzione le navi da guerra e quelle utilizzate per un servizio pubblico ufficiale di tipo non commerciale.

*Articolo 5***Competenza giurisdizionale**

1. Fatte salve le disposizioni della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, ciascuno Stato membro esercita la giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le violazioni commesse nelle sue acque territoriali, marittime o interne, anche se abbiano avuto inizio o debbano essere portate a compimento in un altro Stato membro.
2. Per quanto riguarda le violazioni di cui all'articolo 3 commesse al di fuori delle acque territoriali di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera della nave a bordo della quale o mediante la quale è stata commessa la violazione esercita la giurisdizione prioritaria.

*Articolo 6***Diritto di rappresentanza**

1. In caso vi sia il fondato sospetto che sia stata commessa una delle violazioni di cui all'articolo 3, ciascuno Stato membro riconosce agli altri Stati membri un diritto di rappresentanza, che autorizza l'intervento di imbarcazioni o aerei appartenenti alle rispettive autorità doganali nei confronti delle navi dell'altro Stato membro.
2. Nell'esercizio del diritto di rappresentanza di cui al paragrafo 1, le imbarcazioni o gli aerei ufficiali possono inseguire, fermare e abbordare la nave, esaminare i documenti, identificare e interpellare le persone che si trovano a bordo e ispezionare la nave e, se i sospetti sono confermati, procedere al sequestro della droga, alla detenzione delle persone presunte responsabili e all'accompagnamento della nave fino al porto più vicino o più idoneo in cui essa è immobilizzata prima della sua restituzione, informando, se possibile prima oppure immediatamente dopo, lo Stato di cui la nave batte bandiera.
3. Questo diritto si esercita conformemente alle norme generali del diritto internazionale.

*Articolo 7***Garanzie riguardanti l'intervento**

1. Quando è stata adottata una misura in applicazione dell'articolo 6, si tiene nel debito conto la necessità di non mettere a repentaglio la vita in mare, né la sicurezza della nave e del carico, e di non ledere gli interessi commerciali e legali dello Stato di bandiera o gli interessi commerciali di terzi.
2. In ogni caso, se la misura è stata adottata senza che emergessero elementi sospetti sufficienti per lo svolgimento dell'operazione, lo Stato membro che l'ha svolta è considerato responsabile dei danni e perdite occasionate, a meno che abbia agito su richiesta dello Stato di bandiera.
3. Il periodo di immobilizzazione della nave è ridotto al minimo indispensabile, e la nave è restituita allo Stato di bandiera o le deve essere consentito di navigare liberamente il più presto possibile.

4. Le persone detenute godono degli stessi diritti di cui gode il cittadino e in specie il diritto a un interprete e all'assistenza legale.
5. Il periodo di detenzione è soggetto al controllo giudiziario e ai termini previsti dalla legislazione dello Stato membro che effettua l'intervento.

Articolo 8

Rinuncia alla giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro ha giurisdizione prioritaria sulle navi, con facoltà di rinunciarvi a favore dello Stato che effettua l'intervento.
2. Prima di porre in essere le fasi iniziali lo Stato che effettua l'intervento, trasmette allo Stato di bandiera una sintesi del materiale probatorio raccolto riguardo a tutte le violazioni pertinenti riscontrate, se possibile inviandolo per fax o altro mezzo; lo Stato di bandiera comunica entro un mese se intende esercitare la propria giurisdizione o se vi rinuncia e, se lo ritiene necessario, può anche chiedere informazioni supplementari.
3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, si presume che lo Stato membro di bandiera rinunci all'esercizio della propria giurisdizione.
4. Lo Stato di bandiera della nave che rinuncia alla giurisdizione prioritaria, invia all'altro Stato membro le informazioni e i documenti in suo possesso. Nel caso in cui decida di esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato trasmette allo Stato che ha giurisdizione prioritaria la documentazione e gli elementi di prova raccolti, il corpo del reato e le persone detenute.
5. Gli atti giudiziari necessari e urgenti che debbono essere completati, quali la richiesta di rinuncia a esercitare la giurisdizione prioritaria, sono disciplinati dal diritto dello Stato che effettua l'intervento.
6. La consegna delle persone detenute non comporta un procedimento formale di estradizione, essendo sufficiente un ordine di detenzione relativo alla persona interessata o un documento equivalente, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di ciascuna parte. Lo Stato che effettua l'intervento certifica il periodo di detenzione trascorso.
7. Il periodo di privazione della libertà trascorso in uno degli Stati membri è dedotto dalla pena imposta dallo Stato che ha esercitato la propria giurisdizione.
8. Fatte salve le competenze generali dei ministeri degli Affari esteri degli Stati membri, le comunicazioni previste nella presente convenzione avvengono di norma tramite i rispettivi ministeri della Giustizia.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri convengono di risolvere le controversie sull'interpretazione o applicazione della presente convenzione, incluse quelle relative ai danni, mediante trattative dirette tra i rispettivi ministeri della Giustizia e degli Affari esteri.
2. Se non è possibile raggiungere un accordo nel senso previsto nel paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data alla quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.
3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 7, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.
4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).
5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:
 - a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputa necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza; o
 - b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.
7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.
8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

Articolo 11

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea.
2. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non è ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 12

Emendamenti

1. Ciascuno Stato membro, in quanto parte della presente convenzione, può proporre emendamenti alla stessa. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le comunica al Consiglio e alla Commissione.
2. Gli emendamenti alla convenzione sono adottati dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 13

Depositario

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
 2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'attuazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.
-

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 45 E

(2002/C 45/07)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommaio	Pagina
Consiglio		
2002/C 45 E/01	Posizione comune (CE) n. 7/2002, del 29 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	1
2002/C 45 E/02	Posizione comune (CE) n. 8/2002, del 29 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)	41
2002/C 45 E/03	Posizione comune (CE) n. 9/2002, del 6 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾	53
2002/C 45 E/04	Posizione comune (CE) n. 10/2002, dell'8 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto	60
2002/C 45 E/05	Posizione comune (CE) n. 11/2002, del 20 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale	66
2002/C 45 E/06	Posizione comune (CE) n. 12/2002, del 20 novembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano	70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte in campo ambientale

(2002/C 45/08)

- I.1. Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.
- I.2. A titolo indicativo la DG Ambiente prevede di destinare a questo scopo in totale circa 2 450 000 EUR.
- I.3. I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/general/call2002_fr.htm

II. Presentazione ed esame delle proposte, calendario

L'invito è valido fino al 30 aprile 2002.

Tutti i documenti necessari per presentare una proposta devono essere inviati in triplice copia in formato A4.

La proposta completa deve pervenire per plico raccomandato o tramite corriere privato. Farà fede il timbro postale o la data apposta dal corriere al momento della presa in consegna del plico. Non saranno prese in considerazione le proposte inviate mediante fax o posta elettronica e le proposte incomplete o inviate separatamente in più parti.

La proposta deve rimanere valida fino al 31 dicembre 2002.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.
